



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-286/15

**Valsts ieņēmumu dienests
contro
SIA «Latvijas propāna gāze»**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments)

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 2711 — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi — Materia che conferisce il carattere essenziale — Gas di petrolio liquefatto»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016

1. *Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi — Componenti di una miscela di gas che conferiscono insieme il suo carattere essenziale — Impossibilità di stabilire quale componente conferisca il carattere essenziale — Presunzione che privilegia la sostanza presente in percentuale maggiore nella miscela — Esclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dai regolamenti n. 1031/2008 e n. 948/2009, allegato I, regole generali 2, b), e 3, b)]

2. *Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto*
3. *Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi — Gas di petrolio liquefatto, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene — Classificazione nella sottovoce 2711 19 00 della nomenclatura combinata*

[Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dai regolamenti n. 1031/2008 e n. 948/2009, allegato I, regola generale 3, b)]

4. *Unione doganale — Tariffa doganale comune — Dichiarazione in dogana — Documenti che devono essere allegati alla dichiarazione in dogana — Obbligo, a carico di un soggetto che dichiara gas di petrolio liquefatto, di indicare la percentuale della sostanza di cui tale prodotto è principalmente costituito — Insussistenza*

[Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 218, § 1, d)]

1. La regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti,

rispettivamente, dal regolamento n. 1031/2008 e dal regolamento n. 948/2009, devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come un gas di petrolio liquefatto, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisca il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l'esatta quantità di ciascuno dei componenti del gas di petrolio liquefatto in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.

(v. punto 30, dispositivo 1)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 33)

3. La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata dai regolamenti n. 1031/2008 e n. 948/2009, deve essere interpretata nel senso che un gas di petrolio liquefatto contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri».

Infatti, atteso che la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata non consente di effettuare la classificazione di una simile miscela di gas di petrolio liquefatto, deve applicarsi la regola 3, lettera c), delle suddette regole, secondo la quale la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, vale a dire nel caso specifico, nella sottovoce 2711 19 00 della nomenclatura combinata, quale «altro gas di petrolio liquefatto».

(v. punti 36, 37, dispositivo 2)

4. L'articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non implica l'obbligo, per un soggetto che dichiara una miscela di gas di petrolio liquefatto, di cui non sia possibile determinare quale sostanza gli conferisca il suo carattere essenziale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale gas di petrolio liquefatto è principalmente costituito.

(v. punto 41, dispositivo 3)